

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 981)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(NATALI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CARON)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

NELLA SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1969

Norme per l'attuazione di un programma
di interventi straordinari per l'edilizia popolare ed economica

ONOREVOLI SENATORI. — L'urgenza di corrispondere all'esigenza di alloggi delle classi meno abbienti, specialmente nei centri urbani sopraffollati e nei quali permangono diffuse situazioni di abitazioni improprie e malsane, impone l'attuazione di un programma straordinario di interventi nel campo dell'edilizia economica e popolare. Tale intervento, nel mentre non vuole e non deve essere di pregiudizio per il futuro globale assetto dell'edilizia pubblica, è destinato tuttavia ad anticipare, sia pure parzialmente, le soluzioni definitive, che dovranno essere in avvenire adottate sulla base degli orientamenti delineatisi in questo settore. Il disegno di legge, infatti, ten-

de a stimolare sul piano programmatico ed operativo l'attività degli organi pubblici competenti, determinando una convergenza di sforzi coordinati, ai fini della mobilitazione di tutte le risorse disponibili ed eliminando, per quanto possibile, le lungaggini procedurali e gli ostacoli di vario genere che nell'attuale sistema normativo si frappongono ad una efficiente e pronta realizzazione di alloggi idonei e concretamente alla portata delle classi a basso reddito.

Occorre riconoscere che le tensioni sociali in atto non derivano soltanto dalla insufficienza dei fondi finora resi disponibili per l'edilizia sovvenzionata o dal non sempre puntuale coordinamento fra conces-

sione di contributi e mutui ma anche da un ritmo di realizzazione dei programmi costruttivi che se pur oggettivamente motivato dal vigente sistema procedurale, e dalla molteplicità e complessità delle leggi che regolano l'intervento pubblico, non risponde alle reali esigenze del momento.

Le prospettate disarmonie si sono appalesate con immediata evidenza nella diversità dei canoni di locazione e delle quote di riscatto fra gli alloggi costruiti in attuazione delle diverse leggi, così come nella mancanza di un preciso coordinamento fra programmi abitativi, acquisizione delle aree ed esecuzione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale, oltre che nella mancata contestualità fra stanziamenti dei contributi e concessione di mutui.

Non può ormai più negarsi che sussista una sempre più ampia esigenza di unitarietà nella programmazione e nella esecuzione degli interventi.

Fra l'altro, mentre il Ministero dei lavori pubblici ha una responsabilità primaria nell'assetto del territorio e, insieme con gli enti locali, nella pianificazione urbanistica, e mentre spetta allo stesso Ministero il coordinamento relativo alle opere pubbliche a livello nazionale, provinciale e comunale, la competenza degli interventi edilizi è attualmente ripartita fra organi ed amministrazioni diversi.

La conseguente necessità di pervenire ad una armonizzazione delle varie iniziative in tal campo è stata più volte avvertita e tradotta, sia pur parzialmente in provvedimenti legislativi: senza voler ricordare lo esperimento effettuato attraverso il Comitato per l'edilizia popolare (CEP) che perseguiva un ben difficile coordinamento fra gli interventi senza una preventiva unificazione delle decisioni programmatiche e senza la globale valutazione delle risorse disponibili, ci si può riferire all'articolo 21 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Ma anche il Comitato di coordinamento, che tale articolo istituiva, non ha corrisposto adeguatamente alle attese. È rimasto, quindi, il fondamentale problema di istituire un centro unitario programmatico e

decisionale che, fra l'altro, inquadri sotto il profilo dell'assetto territoriale e dello sviluppo economico e sociale del Paese il complesso degli interventi pubblici nell'edilizia.

Soprattutto a questa esigenza di fondo dovrà ispirarsi la futura legislazione sulla edilizia e di essa non si può non tener conto anche nella predisposizione del provvedimento straordinario richiesto dalla attuale situazione.

In particolare, con riferimento alla disponibilità già assicurata con la previsione, nel bilancio del 1970, di una prima annualità di limite di impegno di lire 13 miliardi, e di analogo stanziamento previsto per gli anni 1971 e 1972, è stato impostato un programma costruttivo triennale che tiene conto delle più immediate esigenze destinando:

a) 21 miliardi di contributo al finanziamento di un programma costruttivo di circa 330 miliardi per abitazioni a totale carico dello Stato, da riservare agli attuali occupanti di abitazioni improprie o malsane, grotte, eccetera, di cui una quota rilevante è destinata alla realizzazione di un programma costruttivo nel territorio del comune di Roma; ciò per far fronte alla situazione particolarmente grave di questa zona anche nel quadro degli interventi straordinari per il centenario della Capitale;

b) 12 miliardi di contributo al finanziamento di un programma costruttivo di circa 240 miliardi per abitazioni da parte degli IACP, INCIS e Cooperative edilizie;

c) 6 miliardi di contributo al finanziamento di un programma costruttivo a totale carico dello Stato di circa 90 miliardi di opere di urbanizzazione e di attrezzature sociali di base, queste ultime, a cura dell'ISES, salvo rimborsi delle spese, per le opere di urbanizzazione primaria, da parte dei comuni, nella misura del 33 per cento e del 66 per cento a seconda che trattisi di comuni del Mezzogiorno o del resto del Paese.

Gli interventi così programmati, che ovviamente non valgono a risolvere tutti i problemi in atto, possono tuttavia, se concentrati nel tempo e nello spazio, rappresentare, in uno con la massiccia mobiliz-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zazione delle disponibilità esistenti e non ancora utilizzate, un primo completo avvio per contribuire efficacemente all'attenuazione del bisogno pressante di costruire alloggi per i meno abbienti.

Per quanto concerne gli aspetti più rilevanti del disegno di legge vanno segnalati nell'ordine, non di priorità ma temporale, *quello finanziario* (e cioè del reperimento delle fonti di finanziamento trattandosi di opere a contributo); *quello urbanistico* (di reperimento e acquisizione delle aree con i connessi problemi dell'esproprio e dei rapporti con i comuni anche ai fini della realizzazione delle opere di urbanizzazione non solo primaria o di base ma anche a carattere infrastrutturale e sociale); *quello procedurale* (dalla progettazione alla costruzione ed assegnazione delle abitazioni).

Va poi subito evidenziato che per l'approfondimento e la valutazione, nel quadro di una visione globale, di tutti i problemi che così ampio ed organico intervento comporta, si è ritenuto di istituire un apposito Comitato, al quale sono demandati compiti di indirizzo generale, di coordinamento e di determinazione dei criteri, nell'ambito dei quali gli enti esecutori provvederanno alla realizzazione delle opere, alla assegnazione degli alloggi ed eventuale adeguamento dei canoni.

Quanto alla prevista composizione di tale nuovo organismo, la meditata scelta dei singoli membri tende ad assicurare l'apporto di qualificate esperienze, tutte adeguate allo svolgimento di funzioni e di compiti di notevole importanza e di particolare impegno.

Sotto il profilo finanziario l'intervento comporta un impegno globale di circa 660 miliardi, oltre a quello relativo alle opere di urbanizzazione, specie a carattere infrastrutturale, che i comuni riterranno di poter realizzare direttamente sempre in relazione alla necessità dei complessi abitativi di cui al programma.

Tale impegno che, in relazione ai tempi tecnici di erogazione della spesa per le opere da realizzare, è prevedibile abbia ad incidere per circa il 10 per cento nel 1970, il 25 per cento nel 1971, il 35 per cento nel

1972, il 20 per cento nel 1973 ed il restante 10 per cento nel 1974, potrà essere soddisfatto dalla Cassa depositi e prestiti, che, avendo ormai accolte, pressochè totalmente, le domande di mutuo avanzate dagli enti beneficiari dei contributi stanziati dalle vecchie leggi (legge 4 novembre 1963, n. 1460; 29 marzo 1965, n. 218; 1° novembre 1965, n. 1179, e 28 marzo 1968, n. 422) potrà, negli anni 1970-1974, destinare al settore dell'edilizia abitativa sovvenzionata dallo Stato il volume di mutui necessario.

In relazione alla straordinarietà dell'intervento ed alla assoluta urgenza di affrettarne al massimo l'attuazione si ritiene indispensabile derogare alle vigenti norme per quanto concerne la realizzazione delle opere.

A tal fine si è prevista una semplificazione delle procedure, che profondamente innova, anche se soltanto eccezionalmente e transitoriamente, il sistema vigente.

In concreto si tende a ridurre gli adempimenti, ora previsti per le opere di conto dello Stato, senza tuttavia alcuna rinuncia, da parte dello Stato, ai controlli essenziali.

Le attuali procedure, infatti, comportano un *iter* amministrativo decisamente troppo lungo anche per la complessità, complementarietà ed interdipendenza dello svolgimento delle varie fasi. Giova ricordare, al riguardo, che l'appalto dei lavori e l'esecuzione delle opere sono subordinati all'emissione del provvedimento formale di concessione dei contributi (decreto provveditoriale); che tale concessione deve avvenire contestualmente alla approvazione del progetto e che questo, prima di essere approvato, deve essere sottoposto all'esame di organi diversi; che, infine, detto decreto è soggetto al preventivo riscontro degli organi di controllo.

In particolare, la concessione ed erogazione del contributo non vengono ora più subordinate all'approvazione degli elaborati tecnici o contabili da parte dei consueti organi dell'Amministrazione.

La deroga alle norme vigenti per le opere di conto dello Stato consente, infatti, di sottrarre i progetti delle nuove costruzioni ai pareri preliminari da parte degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici co-

si non condizionando l'attuazione dei lavori alle remore delle varie pronunzie ed approvazioni con provvedimenti amministrativi soggetti a complesse formalità. Tutto ciò fermo restando, tuttavia, il controllo tecnico effettivo da parte della stessa Amministrazione dei lavori pubblici mediante la partecipazione dell'ingegnere capo del Genio civile alla speciale commissione prevista per l'approvazione dei progetti e mediante il visto del Genio civile sugli stati di avanzamento dei lavori eseguiti.

Così che vengono ad essere svolte nell'ambito dello stesso ente costruttore, responsabilizzato al massimo, le varie fasi che vanno dalla predisposizione dei programmi di intervento e dalla approvazione del progetto alla gara di appalto delle opere, alla stipula dei contratti ed all'inizio dei lavori.

Ne consegue un notevole acceleramento della realizzazione dei programmi costruttivi avvicinandosi sempre di più il momento progettuale a quello dell'inizio effettivo delle opere.

Stante, poi, il carattere di assoluta urgenza con la quale occorre provvedere per venire incontro alle più vive attese delle categorie interessate e tenuto conto dei tempi tecnici di realizzazione delle nuove abitazioni (che non potranno essere disponibili in ogni caso prima di 15-18 mesi dalla data di emanazione della legge) è assolutamente necessario estendere la nuova procedura anche a quei programmi edilizi che, finanziati in base alle leggi più recenti, non abbiano, comunque, ancora trovato attuazione.

Altro importante aspetto sul quale occorre soffermarsi è quello relativo alla utilizzazione immediata delle abitazioni costruite da parte degli aventi diritto. La normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, che già si proponeva, con l'unificazione delle procedure e dei criteri di assegnazione, di eliminare gli esistenti inconvenienti, non ha, infatti, potuto conseguire appieno i risultati sperati.

Ora si ritiene che una efficace azione possa essere svolta dagli Istituti autonomi delle case popolari sia sulla base della passata esperienza sia in relazione alle omogenee modalità ed agli unitari criteri di assegna-

zione che saranno stabiliti dall'istituendo Comitato, il quale dovrà tener conto delle particolari situazioni delle categorie allocate precariamente in grotte, baracche, alloggi impropri o malsani, eccetera e della quantità di domande, che in talune zone sono di numero rilevantissimo e principale causa attuale di ritardi notevoli nell'espletamento dei compiti degli esistenti organismi.

Nel presente disegno di legge è previsto, perciò, che all'assegnazione provvedono gli Istituti autonomi case popolari direttamente.

Peraltro le assegnazioni vengono disposte tutte in locazione semplice; e ciò specie in connessione al fenomeno di una maggiore mobilità che si riscontra attualmente nelle classi lavoratrici.

Inoltre per sopperire con immediatezza alle pressanti esigenze abitative delle famiglie allocate in grotte ed alloggi malsani il provvedimento stabilisce che anche il 50 per cento di quelle abitazioni realizzate con il contributo dello Stato, già costruite oppure in corso di costruzione, per le quali all'atto della emanazione del provvedimento legislativo non siano stati emanati i prescritti bandi di concorso sia riservato alle predette categorie, in attesa della realizzazione dei primi nuclei di alloggi finanziati dalla presente legge e ad esse destinate.

Anche per quanto riguarda i problemi della scelta, acquisizione ed urbanizzazione delle aree, il disegno di legge contiene elementi innovativi che è opportuno sottolineare non solo perchè dimostrano l'affermarsi di una nuova linea nella politica dell'edilizia pubblica abitativa, ma anche perchè anticipano soluzioni legislative che potranno informare la modifica di fondamentali disposizioni, quali, ad esempio, quelle della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Oggi, come è noto, l'aspetto urbanistico dei problemi dell'edilizia abitativa — ubicazione degli insediamenti, dotazione di attrezzature e impianti pubblici o di uso collettivo, di servizi sociali, eccetera — ha assunto un rilievo notevolissimo; e, pertanto, il disegno di legge prende in particolare considerazione questo aspetto. Certamente una soluzione pienamente adeguata del problema dell'edilizia pubblica abitativa dovrebbe avere

la sua premessa nel perfezionamento di strumenti atti a consentire la soluzione dei problemi derivanti dalla congestione demografica e produttiva di alcune zone e dal degradamento di altre.

L'estrema urgenza di provvedere a dare un alloggio a migliaia di famiglie non consente, peraltro, di attendere i tempi lunghi necessari per raggiungere l'obiettivo del riequilibrio territoriale.

Ciò comporta, in linea generale, il rischio che una poco accorta scelta delle localizzazioni degli interventi possa condurre ad un aggravamento degli squilibri in atto, rischio che potrà essere evitato, nel caso del presente disegno di legge, in sede di programmazione degli interventi, sulla base delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Pur con il suo carattere di provvedimento straordinario ed urgente, il disegno di legge svolge, comunque, un preciso e pertinente discorso urbanistico: esso infatti prescrive l'inserimento dei programmi costruttivi nell'ambito degli strumenti più avanzati di disciplina urbanistica di cui si disponga — e cioè dei piani delle zone per l'edilizia economica e popolare —, nonchè la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria contemporaneamente agli alloggi ed in misura adeguata all'entità degli insediamenti residenziali, con anticipazione totale della spesa da parte dello Stato.

L'ancoraggio dei programmi costruttivi alla legge n. 167 (o, quanto meno, al « regime » da questa prevista) conferisce al disegno di legge una particolare coerenza con le linee di politica urbanistica fissate nella medesima « 167 ».

Poichè, peraltro, l'esperienza ha evidenziato i limiti e le carenze della stessa legge 167 e l'esigenza di modifiche della relativa disciplina, si è ritenuto indispensabile di introdurre, nel disegno di legge, alcune disposizioni anticipatrici: di particolare rilievo quelle riguardanti la determinazione dell'indennità di espropriazione e la semplificazione delle procedure di acquisizione coattiva delle aree.

Ovviamente, le modifiche in questione si applicano soltanto al programma di inter-

venti straordinari e, pertanto, resta aperto — con tutta la sua urgenza — il problema della riforma generale della « 167 ».

Sembra poi opportuno un cenno alla soluzione che si propone, nell'ambito dei criteri generali che ispirano il disegno di legge, nella parte relativa alla politica delle aree.

Innanzitutto, fermo restando il ricordato principio che tutti i programmi costruttivi finanziati con il presente provvedimento devono essere realizzati nell'ambito dei piani di zona, viene stabilito che, qualora si tratti di Comuni sprovvisti di detti strumenti, i programmi possono realizzarsi nell'ambito dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione, approvati od adottati. In tal caso i Comuni, con la stessa delibera con la quale provvedono a localizzare i programmi costruttivi, modificano i loro strumenti urbanistici per adeguarli — ove ciò sia necessario, in quanto detti strumenti risultino carenti — agli *standards* urbanistici stabiliti, sulla base dell'articolo 17 della legge-ponte 6 agosto 1967, n. 765, dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; e ciò — merita sottolinearlo — anche per quei Comuni che, avendo adottato il loro strumento urbanistico in data anteriore a quella del citato decreto, non sarebbero obbligati ad adeguare i loro piani a quanto prescritto nel decreto stesso.

La localizzazione degli interventi nei piani di zona e l'applicazione degli *standards* urbanistici nelle zone residenziali dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione sono intese, evidentemente, ad assicurare che gli insediamenti di edilizia economica e popolare siano armonicamente inseriti nelle zone di espansione della città, abbiano densità accettabili e siano potenzialmente dotati di spazi e servizi pubblici adeguati all'entità degli insediamenti.

Il disegno di legge afferma inoltre la obbligatorietà del ricorso al procedimento espropriativo per l'acquisizione delle aree.

La *ratio* di tale disposizione è evidente: si è ritenuto necessario impedire che, attraverso l'acquisizione bonaria, vengano pagati prezzi corrispondenti al valore venale (e, contenenti quindi, di norma, il plusvalore delle aree), tenuto conto che il nuovo sistema di determinazione dell'indennità di espro-

priazione tende ad uniformare ed a contenere l'incidenza del costo delle aree.

Infatti il disegno di legge prevede che la indennità di espropriazione sia determinata nei modi stabiliti dall'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 904 — ossia con il criterio che trova applicazione per i piani di zona di cui alla 167 — ma con una sostanziale modifica: e cioè con la eliminazione degli incrementi di valore attribuibili direttamente o indirettamente alla formazione, alla approvazione e all'attuazione del piano.

L'eliminazione di tali incrementi — che nella nostra legislazione è stata introdotta dalla legge urbanistica 17 agosto 1942, numero 1150 (articolo 38) — ha ispirato la proposta modifica del sistema vigente per la legge 167, in quanto l'esperienza applicativa ha dimostrato che il criterio della legge di Napoli (media tra il valore venale e il cocervo dei fitti) non consente l'acquisizione di aree a prezzi sostenibili per l'edilizia economica e popolare e sufficientemente depurati dai plusvalori speculativi.

Il nuovo criterio di determinazione corrisponde, da una parte, alla esigenza di carattere sociale (particolarmente accentuata nell'attuale provvedimento straordinario) di ridurre l'incidenza del costo delle aree sul costo delle costruzioni — con conseguente attenuazione dei canoni di locazione che i lavoratori e le categorie meno abbienti debbono sopportare — e, dall'altra, alla necessità di evitare che parte del finanziamento vada a beneficio della proprietà fondiaria urbana.

Altre proposte qualificanti del disegno di legge sono quelle relative allo stanziamento di una cospicua somma per l'esecuzione, da parte degli IACP, delle opere di urbanizzazione primaria occorrenti per le costruzioni eseguite da detti istituti, nonchè quella riguardante l'assegnazione di una percentuale degli stanziamenti autorizzati per la realizzazione degli alloggi al finanziamento, a totale carico dello Stato, di opere di edilizia sociale e infrastrutturale, da realizzare a cura dell'ISES.

Si è già rilevata l'esigenza della contestualità dell'esecuzione delle abitazioni e delle

opere di urbanizzazione primaria, che sono da considerare non un « accessorio », ma un elemento strettamente indispensabile all'agibilità degli alloggi.

È noto, infatti, che la mancanza delle opere di urbanizzazione primaria ha comportato, spesso, notevoli ritardi nella realizzazione degli insediamenti residenziali; ovvero non ha reso subito abitabili gli alloggi; o, comunque, si è tradotta in gravi disagi sociali ed economici per gli utenti degli alloggi medesimi. Nel passato l'esecuzione delle strutture urbane veniva lasciata alla responsabilità dei Comuni i quali, nella maggior parte oberati da gravosi impegni di bilancio, spesso non avevano possibilità di intervenire. Solo recentemente, con la legge 28 marzo 1968, n. 422, si è previsto un intervento, piuttosto limitato, per collegare al finanziamento della realizzazione della casa, quello di una parte, almeno, delle opere di urbanizzazione primaria.

Il disegno di legge, invece, considera l'alloggio come parte di una complessa struttura residenziale ed assicura, pertanto, non solo il finanziamento a totale carico dello Stato e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, ma anche quelli delle attrezzature sociali di base, quali asili-nido, verde attrezzato, centri sociali, eccetera: cioè di tutte quelle attrezzature più strettamente e immediatamente connesse alla residenza ma non realizzabili in base a finanziamenti provenienti da fonti diverse da quelle comunali.

Sempre al fine di favorire una razionale e tempestiva urbanizzazione, i Comuni sono autorizzati, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, a contrarre mutui per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria e di quelle di carattere generale necessarie ad allacciare ai pubblici servizi i comprensori nei quali vengono eseguiti i programmi costruttivi; mutui che, inoltre, godono della garanzia dello Stato.

La facoltà accordata ai Comuni a prescindere dalla situazione di bilancio — di ricorrere al credito per il finanziamento delle opere di urbanizzazione secondaria e generale, riveste notevole importanza, in quanto

tali opere non sono meno necessarie di quelle a carattere primario per l'agibilità dei nuovi insediamenti.

Inoltre, detta facoltà unita alla garanzia statale, elimina gli ostacoli che, in passato, hanno spesso impedito proprio ai Comuni economicamente più deboli di far ricorso a fonti di finanziamento agevolato.

Data l'urgenza di provvedere, non potevano mancare, nel disegno di legge, disposizioni intese ad accelerare le procedure per la scelta e l'acquisizione delle aree. In particolare:

a) le varianti eventualmente necessarie per la realizzazione dei programmi costruttivi nell'ambito dei piani di zona — semprechè esse non comportino modifiche del perimetro dei piani, degli indici di fabbricabilità e delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico — sono adottate con deliberazione consiliare che diviene esecutiva ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530;

b) qualora la Commissione di cui all'articolo 11 della 167 non provveda alla assegnazione delle aree richieste dagli Enti entro 30 giorni dalla relativa notifica, è previsto l'intervento sostitutivo del Provveditore alle opere pubbliche, senza che tale intervento possa incidere sulla autonomia degli Enti locali ai quali è comunque riservato un ragionevole lasso di tempo per deliberare;

c) una procedura assai rapida — che si svolge tutta nell'ambito della amministrazione comunale, salvo per quanto riguarda l'approvazione tutoria e l'intervento sostitutivo in caso di inerzia comunale — è prevista per la localizzazione dei programmi costruttivi e per le modifiche dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, necessarie per adeguarli agli *standards* urbanistici. Sono stabiliti termini brevi per l'adozione della deliberazione consiliare (20 giorni dalla richiesta dell'Ente); il silenzio della GPA protratto per 30 giorni viene considerato approvazione, così come già previsto dall'articolo 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765; l'inerzia del Comune comporta l'intervento sostitutivo del Provveditore alle opere pubbliche;

d) la stima effettuata dall'Ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziale, di cui all'articolo 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359: ciò che semplifica e rende più rapido l'eventuale procedimento dinanzi al magistrato per la determinazione della indennità di espropriazione;

e) l'emissione da parte del Prefetto dei decreti di occupazione d'urgenza avviene indipendentemente dall'approvazione dei progetti sulla sola base del provvedimento con cui vengono assegnate o prescelte le aree; la espropriazione ha luogo sulla base del solo stato di consistenza, contenente i dati catastali relativi all'area da acquisire; infine, è elevato a 4 anni il termine per l'occupazione di urgenza stabilito in due anni dall'articolo 73 della legge 28 giugno 1865, n. 2359. Si tratta, come è facile rilevare, di un complesso di disposizioni intese a consentire la rapida entrata in possesso dell'area, da parte dell'Ente, senza eccessiva formalità, in quanto l'occupazione e l'espropriazione vengono sganciate dall'approvazione del progetto; nonchè a consentire di trasformare l'occupazione in espropriazione entro un sufficiente e più lungo termine.

L'attuale provvedimento — va infine ribadito — è presentato dal Governo, contestualmente ad altro riguardante le case per i lavoratori, nella consapevolezza dell'estrema urgenza di avviare una politica della casa adeguata alle necessità del settore, coordinata, coerente ed efficiente. Ciò presuppone, da un lato, l'impegno di rafforzare, mediante una opportuna riorganizzazione e la dotazione di adeguate attrezzature, gli strumenti burocratici e operativi preposti alla formazione e alla realizzazione dei programmi, dall'altro la necessità di coordinare puntualmente, mediante opportune intese al vertice e a qualsiasi livello, i tempi e le localizzazioni delle iniziative costruttive, quale che sia la loro origine e la fonte di finanziamento, con particolare riguardo alla scelta delle zone, all'acquisizione delle aree e ai rapporti fra aspetti creditizi e operativi, in sede di attuazione dei programmi.

Il disegno di legge consta di 19 articoli.

L'articolo primo prevede la costruzione di abitazioni a totale carico dello Stato me-

dianche la concessione di contributi, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, agli Istituti autonomi per le case popolari, nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi.

Le abitazioni costruite sono date in consegna agli Istituti autonomi per le case popolari, che ne curano la gestione.

Per la realizzazione del programma di cui al primo comma è autorizzato il complessivo limite di impegno di lire 21.000.000.000.

Una quota di detto limite di impegno, pari a quattro miliardi e mezzo, è destinata esclusivamente alla eliminazione delle baracche e degli alloggi impropri esistenti nel territorio della Capitale.

L'articolo secondo stabilisce che gli alloggi costruiti ai sensi dell'articolo 1 siano riservati alle famiglie allocate in grotte, baracche, cantinati, soffitte, edifici pubblici, locali malsani e simili.

È anche prevista la demolizione a cura degli IACP e del proprietario del suolo delle baracche nonché la ostruzione delle grotte e caverne già occupate dagli assegnatari dei nuovi alloggi, non appena questi ultimi siano stati consegnati. E ciò al fine di evitare il perpetuarsi del fenomeno.

L'articolo terzo consente la concessione di contributi in annualità ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, per la costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato (anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 343 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni) oltrechè di cooperative edilizie, autorizzando all'uopo complessivi limiti di un impegno di lire dodici miliardi nel triennio 1970, 1971 e 1972.

L'articolo quarto prevede la concessione di contributi che coprono il totale ammortamento dei mutui nella spesa per l'esecuzione, da parte degli Istituti autonomi per le case popolari e dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato, delle opere di urbanizzazione primaria occorrenti per le costruzioni fruenti dei contributi previsti dagli articoli 1 e 3. A tal fine sono autorizzati

limiti di impegno per complessive lire 6 miliardi per ognuno degli esercizi 1970, 1971 e 1972.

Dette opere passano, poi, in proprietà ai Comuni, i quali, se ricadenti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico della legge sul Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, sono tenuti a rimborsare allo Stato in 30 rate annuali costanti e senza interessi la quota del 33 per cento della spesa oppure, se in altri Comuni, il 66 per cento.

L'ammontare della spesa è quello che risulta dal certificato di collaudo dei lavori eseguiti.

L'articolo quinto riserva la destinazione del 5 per cento agli stanziamenti autorizzati dagli articoli 1 e 3 al finanziamento, a totale carico dello Stato, di opere di edilizia sociale ed infrastrutturale, da realizzarsi a cura dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES).

L'articolo sesto prevede la concessione del contributo da parte dei Provveditori alle opere pubbliche in base ai programmi disposti ai sensi dell'articolo 8 e la erogazione dei contributi con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

Gli interessi dovuti sulle somministrazioni eseguite prima che i mutui siano posti in ammortamento, sono capitalizzati e, anche sulla somma capitalizzata, il Ministero dei lavori pubblici corrisponde il contributo statale.

Norme queste che risultano necessarie per rendere possibile la costruzione di abitazioni a totale carico con il sistema del contributo.

È previsto inoltre che i progetti esecutivi dei lavori che verranno finanziati e quelli, ancora da approvare, concernenti opere finanziate ai sensi di leggi precedenti (1° novembre 1965, n. 1179 e 28 marzo 1968, n. 422) sono approvati dai Consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari, sentita la Commissione prevista dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, in una composizione ridotta al fine di renderne più spedita l'attività.

L'appalto e la gestione dei lavori sono curati dagli Enti costruttori.

L'erogazione dei mutui avviene sulla base degli stati di avanzamento disposti dagli Enti costruttori e visti dagli Uffici del Genio civile.

L'articolo settimo sancisce che le abitazioni costruite in base ai programmi, di cui alla emananda legge, sono assegnate, salvo le eccezioni previste dal successivo articolo 17, esclusivamente in locazione semplice e che le abitazioni comunque fruente del contributo dello Stato, già costruite od in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della legge, per le quali non sia stato emanato il bando di concorso, sono assegnate dagli Istituti autonomi per le case popolari, in misura pari al 50 per cento, alle famiglie che si trovino nelle situazioni previste nell'articolo 2, primo comma.

I criteri per l'assegnazione degli alloggi sono stabiliti, anche in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, dal Comitato istituito dal successivo articolo 9. Tale Comitato stabilisce altresì i criteri per la determinazione dei canoni di locazione e propone l'integrazione del contributo eventualmente necessario per contenerne la misura a fini di carattere perequativo e sociale.

L'articolo ottavo prevede che sulla base delle eventuali direttive del CIPE i programmi per la ripartizione territoriale dei fondi e la determinazione, anche ai fini della concessione dei mutui, della priorità degli interventi sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

L'articolo nono istituisce presso il Ministero dei lavori pubblici un Comitato presieduto da un Sottosegretario presso il Ministero stesso, delegato dal Ministro, Comitato del quale sono chiamati a far parte funzionari ed esperti particolarmente qualificati.

Il Comitato provvede anche alla predisposizione dei programmi oltre ai vari compiti di cui si è già fatto cenno.

L'articolo decimo prevede che i programmi sono realizzati nell'ambito dei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e che le varianti necessarie per la realizzazione di tali programmi, purchè non comportino modifi-

che del perimetro dei piani di zona, degli indici di fabbricabilità e delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, sono adottate con deliberazione del Consiglio comunale, che diventa esecutiva ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

L'articolo undicesimo stabilisce che, sulle richieste per l'assegnazione delle aree, notificate dalla Commissione di cui all'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, detta Commissione deve provvedere entro 30 giorni dalla data della notificazione. Decorso tale termine, l'assegnazione dell'area è effettuata con decreto del Provveditore alle opere pubbliche.

L'articolo dodicesimo riguarda i Comuni non dotati dei piani di zona, e stabilisce che i programmi costruttivi sono localizzati nell'ambito delle zone residenziali di cui ai piani regolatori generali od ai programmi di fabbricazione, semprechè tali strumenti urbanistici risultino approvati od almeno adottati. Alla designazione delle aree provvede il Consiglio comunale, il quale deve precisare, se necessario, anche in variante ai vigenti piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione, gli *standards* edilizi ed urbanistici in conformità delle vigenti norme.

La delibera comunale deve essere adottata entro 20 giorni dalla richiesta. Diventa esecutiva dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, a sua volta tenuta a pronunciarsi entro 30 giorni con gli effetti, nel caso di silenzio, stabiliti dall'articolo 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Nel caso in cui la delibera comunale non fosse adottata entro detto termine, la scelta delle aree e la precisazione degli *standards* sono effettuate con decreto del Provveditore alle opere pubbliche.

La delibera comunale o il decreto del Provveditore alle opere pubbliche comportano la applicazione delle norme in vigore per l'attuazione dei piani di zona, con le modifiche ad esse apportate dalla presente legge.

L'articolo tredicesimo introduce il principio di generalizzare l'esproprio per l'acquisizione delle aree destinate all'attuazione delle opere finanziate con il provvedimento straordinario di cui trattasi.

L'articolo quattordicesimo fissa le modalità di determinazione delle indennità espropriative in relazione all'articolo 1, comma primo, della legge 21 luglio 1965, n. 904, ed elimina gli aumenti di valore attribuibili, sia direttamente che indirettamente, all'adozione, all'approvazione ed all'attuazione del piano, nell'ambito del quale sono comprese le aree.

L'Ufficio tecnico erariale deve comunicare l'indennità determinata al Prefetto, al Comune ed all'Ente entro 30 giorni dalla richiesta e la stima effettuata agli effetti della perizia giudiziale prevista dall'articolo 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

L'articolo quindicesimo riconosce che il provvedimento con cui vengono assegnate o prescelte le aree comporta *ex lege*, a tutti gli effetti, per le opere da realizzarsi, la dichiarazione di pubblica utilità, nonchè d'urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Il Prefetto è tenuto ad emettere i decreti di occupazione d'urgenza indipendentemente dall'approvazione dei progetti.

L'espropriazione ha luogo sulla base del solo stato di consistenza, che deve peraltro riportare i dati catastali dell'area stessa. Il termine di cui all'articolo 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è elevato a quattro anni.

L'articolo sedicesimo estende l'autorizzazione (già concessa dall'articolo 1 della legge 20 settembre 1964, n. 847, ai Comuni ed ai Consorzi di comuni) a contrarre mutui in deroga agli articoli 300 e 333 del Testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, anche per le opere di urbanizzazione secondaria e per quelle di carattere generale. I mutui sono garantiti dallo Stato.

L'articolo diciassettesimo esclude dalla emananda normativa sia le cooperative edilizie, che pure sono ammesse a fruire dei contributi previsti dall'articolo 3, sia i programmi costruttivi fruitori dei mutui agevolati, concessi, limitatamente al 75 per cento della spesa complessiva, dagli Istituti di credito fondiario ordinario ai sensi del titolo II della legge 1° novembre 1965, n. 1179, a privati, Enti od imprese di costruzione.

L'articolo diciottesimo estende le agevolazioni fiscali previste a favore dell'edilizia economica e popolare a tutti gli atti e contratti occorrenti per l'attuazione della emananda legge, nonchè per tutte le costruzioni ed opere realizzate in base agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

L'articolo diciannovesimo, infine, prevede le modalità per lo stanziamento dei preventivi relativi fondi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla costruzione di abitazioni a totale carico dello Stato ed al completamento dei programmi di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 1965, n. 218, mediante la concessione di contributi, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, agli Istituti autonomi per le case popolari, nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi.

I fabbricati costruiti ai sensi del comma precedente sono dati in consegna agli Istituti autonomi per le case popolari, che ne curano la gestione.

Per la realizzazione del programma di cui al primo comma è autorizzato il limite di impegno di lire 7.000 milioni, per ognuno, degli anni 1970, 1971 e 1972.

Sullo stanziamento previsto dal presente articolo, la somma di lire 1.500 milioni, per ognuno degli anni 1970, 1971 e 1972, è riservata per la costruzione di abitazioni da realizzare nel territorio del Comune di Roma.

Art. 2.

Gli alloggi costruiti ai sensi del precedente articolo sono riservati alle famiglie allocate in grotte, baracche, cantinati, soffitte, edifici pubblici, locali malsani e simili.

Gli Istituti autonomi per le case popolari provvedono alla demolizione delle baracche e simili, nonché alla ostruzione delle grotte, caverne e simili, già occupate dagli assegnatari dei nuovi alloggi non appena questi ultimi sono stati consegnati.

Qualora le baracche, grotte, caverne e simili si trovino su suoli di proprietà privata, il Prefetto diffida, con proprio decreto, il proprietario ad effettuare, entro il termine di 15 giorni, i lavori di demolizione o di

ostruzione, autorizzando, con lo stesso decreto, l'Istituto autonomo per le case popolari a sostituirsi al proprietario medesimo, qualora questi lasci decorrere inutilmente il termine anzidetto. Il decreto è notificato al proprietario del suolo, a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'esecuzione dei lavori.

Art. 3.

Per provvedere alla concessione di contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per le case popolari e dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e di cooperative edilizie ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè per la integrazione del contributo di cui all'ultimo comma dell'articolo 7, sono autorizzati limiti d'impegno di lire 4.000 milioni per ognuno degli anni 1970, 1971 e 1972.

Art. 4.

Per provvedere alla concessione di contributi nella spesa per l'esecuzione da parte degli Istituti autonomi per le case popolari e dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato delle opere di urbanizzazione primaria occorrenti per le costruzioni da essi realizzate ai sensi degli articoli 1 e 3, sono autorizzati limiti di impegno di lire 2.000 milioni per ognuno degli esercizi 1970, 1971 e 1972.

Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5, commi 2, 3 e 5, della legge 28 marzo 1968, n. 422.

I Comuni nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, sono tenuti a rimborsare allo Stato la quota del 33 per cento della spesa quale risulta dal certificato di collaudo dei lavori eseguiti, in 30 rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quel-

lo in cui è stato redatto il verbale di collaudo. Per gli altri comuni detta quota è del 66 per cento.

Art. 5.

Il cinque per cento degli stanziamenti autorizzati dagli articoli 1 e 3 è destinato al finanziamento, a totale carico dello Stato, di opere di edilizia sociale e infrastrutturale, da realizzarsi a cura dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES).

L'acquisizione delle aree è effettuata dagli Istituti autonomi per le case popolari ai sensi dell'articolo 13.

Art. 6.

I Provveditori alle opere pubbliche concedono i contributi agli Enti costruttori, sulla base dei programmi dell'articolo 8, sul capitale iniziale mutuato nonchè sugli interessi di preammortamento capitalizzati. I contributi sono erogati agli stessi Enti costruttori ovvero agli Istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

Per l'esecuzione delle opere non si applicano le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.

I progetti esecutivi delle opere finanziate ai sensi della presente legge e quelli, ancora da approvare, concernenti le opere finanziate ai sensi delle leggi 1° novembre 1965, numero 1179, e 23 marzo 1968, n. 422, sono approvati dai Consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari, sentita la Commissione prevista dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, nella seguente composizione:

il presidente dell'Istituto autonomo case popolari o un suo delegato;

l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile o un suo delegato;

l'assessore all'edilizia o all'urbanistica del Comune interessato o un suo delegato;

un architetto o un ingegnere scelti con criterio di rotazione tra una rosa di nomi-

nativi segnalati dai rispettivi ordini professionali competenti per territorio.

All'appalto ed alla gestione dei lavori provvedono gli enti costruttori.

Gli Istituti mutuanti provvedono alla erogazione dei mutui sulla base degli stati di avanzamento, disposti dagli enti costruttori e vistati dagli Uffici del genio civile, e della rata di saldo sulla base del certificato di collaudo approvato dal Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 7.

Le abitazioni costruite in base ai programmi di cui alla presente legge sono assegnate esclusivamente in locazione semplice.

Le abitazioni comunque fruente del contributo dello Stato, già costruite od in corso di costruzione a cura degli IACP alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali non sia stato emanato il bando di concorso, sono assegnate dagli stessi Istituti autonomi per le case popolari, in misura pari al 50 per cento, alle famiglie che si trovino nelle situazioni previste dall'articolo 2, primo comma.

I criteri per l'assegnazione degli alloggi di cui al primo comma da parte degli IACP e dell'INCIS e della aliquota riservata ai sensi del precedente comma sono stabiliti, anche in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, dal Comitato istituito dall'articolo 9, tenendo conto, tra l'altro, delle singole situazioni soggettive con riferimento, oltre che al periodo di permanenza nelle condizioni abitative di cui al secondo comma dell'articolo 2, alla composizione del nucleo familiare ed al reddito.

Il Comitato stabilisce altresì i criteri per la determinazione dei relativi canoni di locazione e propone l'integrazione del contributo eventualmente necessaria in dipendenza delle determinazioni relative ai canoni di locazione degli alloggi rientranti nell'aliquota riservata.

Art. 8.

I programmi per la ripartizione territoriale dei fondi e la determinazione, anche ai fini della concessione dei mutui, della priorità degli interventi sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici sulla base delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Nella ripartizione dei fondi è riservata ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, una quota non inferiore al 40 per cento.

Art. 9.

È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Comitato presieduto da un Sottosegretario presso il Ministero stesso, delegato dal Ministro, e così composto:

1) dal Direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata;

2) dal Presidente della VI Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

3) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

4) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

5) da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

6) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

7) da un rappresentante degli Istituti autonomi per le case popolari designato dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'Associazione nazionale degli Istituti autonomi delle case popolari;

8) da tre esperti nominati dal Ministro dei lavori pubblici.

Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, rappresentanti di altre Amministrazioni od enti, quando siano trattati problemi attinenti alla competenza di tali Amministrazioni od enti.

Il Comitato, oltre che ai compiti previsti dall'articolo 7, provvede alla predisposizione dei programmi di cui all'articolo 8.

Le mansioni di segretario del Comitato sono assolve da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Art. 10.

Salvo quanto disposto dall'articolo 12, i programmi di edilizia economica e popolare finanziati in virtù della presente legge ed affidati per l'esecuzione agli Istituti autonomi per le case popolari e all'INCIS sono realizzati nell'ambito dei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

Le varianti necessarie per la realizzazione di tali programmi, che non comportino modifiche del perimetro dei piani di zona, degli indici di fabbricabilità e delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, sono adottate con deliberazione del Consiglio comunale, che diventa esecutiva ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Art. 11.

Le richieste per le assegnazioni delle aree entro i piani di zona sono notificate dagli Istituti autonomi per le case popolari e dall'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato alla Commissione prevista dall'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, numero 167, la quale provvede entro 30 giorni dalla data della notificazione.

Qualora la Commissione non provveda entro il termine indicato nel precedente comma, l'assegnazione dell'area è effettuata con decreto del Provveditore alle opere pubbliche.

Art. 12.

Nei Comuni non dotati dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, i programmi costruttivi sono localizzati su aree designate con delibera del Consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori generali o dei program-

mi di fabbricazione, ove questi risultino approvati od adottati.

Con la stessa delibera vengono precisati, ove necessario, anche in variante ai vigenti piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione, i limiti di densità, di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonchè i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggi, in conformità delle norme di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968.

La delibera comunale è adottata entro 20 giorni dalla richiesta dell'ente costruttore e diventa esecutiva dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, che deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di trasmissione della delibera, con gli effetti, nel caso di silenzio, stabiliti dall'articolo 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Qualora la delibera comunale non sia adottata entro il suindicato termine di 20 giorni, la scelta delle aree e la precisazione degli elementi di cui al secondo comma del presente articolo sono effettuate con decreto del Provveditore alle opere pubbliche.

La delibera comunale approvata dalla Giunta provinciale amministrativa o il decreto del Provveditore alle opere pubbliche comportano l'applicazione delle norme in vigore per l'attuazione dei piani di zona, con le modifiche di cui alla presente legge.

Art. 13.

L'acquisizione delle aree destinate all'attuazione delle opere realizzate ai sensi della presente legge è effettuata mediante espropriazione direttamente dagli Istituti autonomi per le case popolari e dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Le aree acquisite e le opere realizzate con i contributi previsti dagli articoli 1 e 5 restano in proprietà dello Stato.

Art. 14.

L'indennità di espropriazione delle aree è determinata nei modi previsti dall'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio

1965, n. 904, senza tener conto degli aumenti di valore attribuibili sia direttamente che indirettamente all'adozione, all'approvazione ed all'attuazione del piano nell'ambito del quale sono comprese le aree stesse.

L'Ufficio tecnico erariale comunica al Prefetto, al Comune ed all'ente l'indennità da esso determinata entro 30 giorni dalla richiesta del Comune o dell'ente.

La stima effettuata dall'Ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziale di cui all'articolo 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 15.

Il provvedimento con cui vengono assegnate o prescelte, ai sensi degli articoli 11 e 12, le aree per le opere da eseguirsi in attuazione della presente legge comporta, a tutti gli effetti, la dichiarazione di pubblica utilità nonchè di urgenza ed indifferibilità delle opere da realizzare su tali aree.

I decreti di occupazione d'urgenza sono emessi dal Prefetto sulla base dei provvedimenti previsti dal precedente comma, indipendentemente dall'approvazione dei progetti.

L'espropriazione ha luogo sulla base del solo stato di consistenza che deve riportare i dati catastali dell'area stessa.

Il termine di cui all'articolo 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è elevato a quattro anni.

Art. 16.

L'autorizzazione ai Comuni ed ai Consorzi di comuni a contrarre mutui in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, concessa dall'articolo 1 della legge 20 settembre 1964, n. 847, è estesa alle opere di urbanizzazione secondaria ed a quelle di carattere generale necessarie ad allacciare ai pubblici servizi i comprensori nei quali vengono realizzati i programmi costruttivi di cui alla presente legge.

I mutui per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente comma sono garantiti dallo Stato.

La concessione del contributo comporta la garanzia di cui al comma precedente. I relativi decreti sono comunicati al Ministero del tesoro.

Art. 17.

Salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 18, le norme previste dalla presente legge non si applicano alle cooperative edilizie ed ai programmi costruttivi fruienti delle agevolazioni di cui al titolo II della legge 1° novembre 1965, n. 1179.

In caso di ricorso all'espropriazione, si applicano alle cooperative le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 14 e 15.

Art. 18.

Le agevolazioni fiscali previste a favore dell'edilizia economica e popolare sono estese a tutti gli atti e contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge nonché per tutte le costruzioni ed opere realizzate con i contributi previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

Art. 19.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dalla presente legge sono stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1970 e fino al 2006.

All'onere di lire 13 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.